

ALLEGATO 4

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - artt. 55-55-novies

Estratto normativo predisposto per la pubblicazione istituzionale. Per il testo ufficiale e gli aggiornamenti successivi fare sempre riferimento alla fonte indicata in calce.

Art. 55 - Responsabilit , infrazioni e sanzioni, procedure conciliative

1. Le disposizioni del presente articolo e di quelli seguenti, fino all'articolo 55-octies, costituiscono norme imperative e si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La violazione dolosa o colposa delle suddette disposizioni costituisce illecito disciplinare in capo ai dipendenti preposti alla loro applicazione.
2. Ferma la responsabilit  civile, amministrativa, penale e contabile, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni   definita dai contratti collettivi, salvo quanto previsto dalle disposizioni del Capo. La pubblicazione sul sito istituzionale del codice disciplinare equivale a tutti gli effetti alla sua affissione all'ingresso della sede di lavoro.
3. La contrattazione collettiva non pu  istituire procedure di impugnazione dei provvedimenti disciplinari; pu  disciplinare procedure di conciliazione non obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
4. Per le infrazioni disciplinari ascrivibili al dirigente nei casi previsti dalla legge si applicano le disposizioni dell'art. 55-bis, con le competenze ivi previste.

Art. 55-bis - Forme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravita punibili con rimprovero verbale, il procedimento   di competenza del responsabile della struttura; si applica la disciplina del contratto collettivo.
2. Ciascuna amministrazione individua l'Ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale.
3. Le amministrazioni possono prevedere, previa convenzione, la gestione unificata delle funzioni dell'Ufficio competente.
4. Per le infrazioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura segnala immediatamente e comunque entro dieci giorni i fatti all'Ufficio competente. L'Ufficio contesta l'addebito con immediatezza e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione o dalla piena conoscenza dei fatti, convoca l'interessato con almeno venti giorni di preavviso e conclude il procedimento entro centoventi giorni dalla contestazione.
5. La contestazione   comunicata tramite PEC, consegna a mano o, in alternativa, raccomandata A/R; per le comunicazioni successive sono consentiti anche altri strumenti informatici secondo la legge.
6. L'Ufficio pu  acquisire da altre amministrazioni informazioni o documenti rilevanti senza sospensione dei termini.
7. Il dipendente o dirigente che rifiuta senza giustificato motivo la collaborazione richiesta o rende dichiarazioni false o reticenti   soggetto alla sospensione fino a quindici giorni.
- 8-9. Sono disciplinati gli effetti del trasferimento e della cessazione del rapporto sul procedimento disciplinare.
- 9-bis. Sono nulle le disposizioni che impongano requisiti formali o procedurali ulteriori rispetto a quelli di legge.
- 9-ter. La violazione dei termini o delle disposizioni procedurali non determina automaticamente invalidit  degli atti o decadenza dall'azione, salvo compromissione del diritto di difesa e fermo il carattere perentorio dei termini per contestazione e conclusione.
- 9-quater. Per il personale docente, educativo e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative statali, il procedimento per le infrazioni per le quali   prevista una sanzione fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni   di competenza del responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale. Per le infrazioni pi  gravi procede l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Art. 55-ter - Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale

Il procedimento disciplinare   di regola proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni pi  gravi, nei casi di particolare complessit  e insufficienza degli elementi disponibili, l'Ufficio competente pu  sospenderlo fino al termine del procedimento penale. Sono disciplinate la riapertura o la ripresa del procedimento in caso di successiva sentenza irrevocabile di assoluzione o di condanna e i relativi termini.

Art. 55-quater - Licenziamento disciplinare

Il licenziamento disciplinare si applica, oltre alle ulteriori ipotesi previste dal contratto, nei casi di falsa attestazione della presenza o falsa certificazione di malattia; assenza ingiustificata nei limiti previsti dalla norma; ingiustificato rifiuto del trasferimento; falsità documentali o dichiarative connesse al rapporto di lavoro o alla carriera; reiterazione di gravi condotte aggressive, moleste, minacciose, ingiuriose o lesive dell'onore e della dignità altrui; condanna penale definitiva con interdizione perpetua o estinzione del rapporto; gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento; ulteriori fattispecie di cui alle lettere f-ter, f-quater e f-quinqies. La norma disciplina inoltre la sospensione cautelare e il procedimento accelerato nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza.

Art. 55-quinqies - False attestazioni o certificazioni

Il dipendente pubblico che attesta falsamente la presenza in servizio o giustifica l'assenza mediante certificazione medica falsa è punito secondo la norma penale speciale e risponde anche del danno patrimoniale e d'immagine. La disposizione disciplina inoltre le responsabilità del medico e le ipotesi di certificazione non supportata da constatazione o documentazione, anche tramite sistemi di telemedicina nei casi previsti.

Art. 55-sexies - Condotte pregiudizievoli per l'amministrazione

La violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la condanna dell'amministrazione al risarcimento del danno comporta, salvo sanzione più grave, la sospensione dal servizio da tre giorni a tre mesi. La norma disciplina inoltre il grave danno al funzionamento dell'ufficio e la responsabilità per omissione o ritardo ingiustificato nell'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 55-septies - Controlli sulle assenze

La norma disciplina la certificazione medica delle assenze per malattia, la trasmissione telematica all'INPS, gli accertamenti medico-legali, i controlli sulle assenze, le fasce di reperibilità e gli obblighi del dipendente e dell'amministrazione. I controlli medico-legali sui dipendenti assenti per malattia sono effettuati in via esclusiva dall'INPS secondo la disciplina vigente.

Art. 55-octies - Permanente inidoneità psicofisica

In caso di accertata permanente inidoneità psicofisica al servizio l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro. La disciplina regolamentare stabilisce le procedure di verifica, le misure cautelari e gli effetti giuridici ed economici.

Art. 55-novies - Identificazione del personale a contatto con il pubblico

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni che svolgono attività a contatto con il pubblico sono tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante cartellino identificativo o targa presso la postazione di lavoro, salvo le categorie escluse con i provvedimenti previsti dalla norma.